



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 7 dicembre 2012 (13.12)
(OR. en)**

17272/12

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0430 (COD)**

**TELECOM 243
PI 160
COMPET 752
AUDIO 127
CULT 158
CODEC 2916**

NOTA

della: presidenza

alle: delegazioni

n. prop. Comm.: 18555/11 TELECOM 212 PI 188 COMPET 619 CODEC 2426 AUDIO 83
CULT 120 +ADD1, ADD2 + ADD1COR1, ADD2COR1

n. doc. prec.: 16660/12 TELECOM 225 PI 152 COMPET 727 AUDIO 121 CULT 152
CODEC 2775

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico
- Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

La presente relazione è stata elaborata sotto la responsabilità della presidenza cipriota, fatti salvi specifici punti e osservazioni più dettagliate che interessano singole delegazioni. Illustra i lavori finora svolti negli organi preparatori del Consiglio e presenta un resoconto sullo stato d'avanzamento dell'esame della proposta in oggetto.

Si invita il Coreper/Consiglio a prendere atto della presente relazione.

*

* *

1. INTRODUZIONE

1. Il 12 dicembre 2011 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico sulla base dell'articolo 114 del TFUE. La proposta di modifica della Commissione è il risultato del secondo riesame della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico adottata nel 2003. I nuovi elementi principali della proposta di modifica sono l'estensione del campo di applicazione della direttiva in modo da includere anche talune istituzioni culturali (segnatamente i musei, le biblioteche e gli archivi), l'obbligo di consentire il riutilizzo di documenti accessibili esistenti in possesso di enti pubblici e le regole per la tariffazione del riutilizzo.
2. Il Gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione" del Consiglio ha iniziato l'esame della proposta di modifica durante la presidenza danese che ha presentato una prima relazione sullo stato di avanzamento dei lavori (documento 10403/12) nel Consiglio TTE dell'8 giugno 2012. Durante la presidenza cipriota il Gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione" ha esaminato la proposta in una serie di riunioni. Sulla base delle discussioni e delle osservazioni delle delegazioni la presidenza cipriota ha elaborato la presente relazione sullo stato di avanzamento dei lavori.
3. Il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni sono stati consultati sulla presente proposta di modifica e hanno formulato i loro pareri rispettivamente il 25 aprile 2012 e il 10 ottobre 2012.
4. Nel Parlamento europeo Ivailo KALFIN (commissione ITRE) è il relatore per questo fascicolo e IMCO, CULT e JURI sono le commissioni che rendono i pareri. Il 29 novembre ITRE ha votato il progetto di relazione, unitamente agli emendamenti proposti. La votazione ha incluso un mandato per il relatore e i relatori ombra, in consultazione con la presidenza dell'ITRE, ad avviare negoziati interistituzionali al fine di raggiungere l'accordo sul fascicolo.

5. Poiché l'esame del Gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione" ha portato ad un'ampia convergenza tra le opinioni delle delegazioni, la presidenza ha avviato i negoziati con il Parlamento europeo. La prima riunione del trilatero è prevista per il 17 dicembre e informazioni orali sui risultati di questa riunione potrebbero essere forniti in sede di Consiglio.

2. SITUAZIONE ATTUALE

1. Dopo una serie di discussioni nel Gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione" la maggior parte delle delegazioni ha sostenuto il testo più recente della presidenza (documento 16660/12); tuttavia talune disposizioni, in particolare quelle relative alla tariffazione, devono ancora essere perfezionate. I punti seguenti forniscono informazioni sulla situazione attuale delle principali questioni discusse nel Gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione".
2. Per quanto riguarda il campo d'applicazione della direttiva, molte delegazioni hanno manifestato il desiderio di escludere dalla sua applicazione taluni tipi di documenti aggiuntivi, non adatti ad essere riutilizzati. Una serie di modifiche sono state apportate alla proposta originaria della Commissione e sembra che la disposizione corrispondente sia ora accettabile per la maggior parte degli Stati membri.
3. La maggioranza delle delegazioni sembra ora essere favorevole ai costi marginali come regola generale per il corrispettivo in denaro per il riutilizzo, sebbene talune delegazioni abbiano espresso dubbi riguardo all'esatta formulazione della disposizione corrispondente. Una o due delegazioni temono che l'applicazione del principio del costo marginale possa portare a problemi di concorrenza.

4. La questione principale, riguardo alla quale le delegazioni hanno inizialmente espresso opinioni molto divergenti, è stata la questione della tariffazione al di sopra dei costi marginali. Da una parte, molte delegazioni si sono dichiarate favorevoli a limiti e regole più severi al fine di mantenere il livello di ambizione della proposta. Dall'altra, molte altre hanno asserito che la situazione specifica di taluni enti pubblici deve essere adeguatamente riflessa nel testo prevedendo maggiore flessibilità. La presidenza è riuscita a ravvicinare tali opinioni divergenti. Pertanto il testo più recente contiene un elenco limitativo di eccezioni in cui è consentita la tariffazione al di sopra dei costi marginali: 1) per gli enti pubblici che devono generare una parte sostanziale delle entrate destinate a coprire i costi di funzionamento inerenti allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico o allo svolgimento di specifici compiti di servizio pubblico che danno origine ai documenti per cui è richiesto un corrispettivo in denaro e 2) per le biblioteche, i musei e gli archivi. Mentre le regole per la tariffazione per la prima categoria citata si basano sulle regole fissate nell'attuale direttiva PSI, per la seconda categoria è prevista maggiore flessibilità. La presidenza ritiene che il testo più recente abbia consentito di raggiungere un delicato equilibrio, sostenuto dalla maggior parte degli Stati membri.
5. La nuova disposizione della Commissione sull'onere della prova è stata eliminata dal testo in quanto talune delegazioni hanno ritenuto che la regola fosse troppo onerosa e alcune altre delegazioni hanno sottolineato che obblighi analoghi sono già fissati in altre disposizioni della direttiva.
6. Molte discussioni nel Gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione" si sono incentrate sulle regole in materia di accordi di esclusiva. Le delegazioni hanno espresso preoccupazione per la durata consentita degli accordi di esclusiva relativi alla digitalizzazione delle risorse culturali. Hanno asserito che è necessario un periodo più lungo perché le imprese siano in grado di generare un adeguato utile sugli investimenti con riguardo ai progetti di digitalizzazione (e abbiano quindi un incentivo a investire in tali progetti). Il testo della presidenza chiarisce ora che la durata degli accordi di esclusiva relativi alla digitalizzazione delle risorse culturali non supera in generale 10 anni. In aggiunta è stata introdotta una clausola di non retroattività e pertanto, queste disposizioni non dovrebbero applicarsi agli accordi di esclusiva esistenti prima del recepimento della direttiva di modifica nella legislazione nazionale.

7. Per quanto concerne altre parti del testo le discussioni hanno riguardato le disposizioni relative, tra l'altro, alle relazioni, alla procedura di ricorso, e alla possibilità della Commissione di adottare orientamenti. Le modifiche del testo proponenti obblighi più ampi in materia di relazioni non sono state accolte in quanto non sostenute dalla maggioranza degli Stati membri. Il testo della presidenza semplifica le regole sulla procedura di ricorso e chiarisce che il meccanismo di ricorso è applicabile non soltanto alle decisioni negative ma anche alle decisioni che riguardano i richiedenti per altri motivi, segnatamente a causa delle regole per la tariffazione applicate. Inoltre varie disposizioni concernenti gli orientamenti della Commissione in materia di licenze standard e serie di dati raccomandate sono state modificate per evidenziare la natura non vincolante degli orientamenti e la necessità di coinvolgere gli Stati membri nel processo. La Commissione può ora fornire anche tale orientamento sulla tariffazione.
8. Un notevole lavoro è stato altresì svolto sul preambolo della proposta di modifica. I considerando dovranno essere allineati agli articoli dopo il raggiungimento di un accordo su questi ultimi.
-